

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2010 N° 04

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE MONOGENITORIALI, FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE E GESTANTI NUBILI.

L'anno **duemiladieci** il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **17,30** e seguenti in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

Pres. Ass.

SINDACO: **FRATINO Nicola**

	X
--	---

CONSIGLIERI COMUNALI:

	Pres.Ass.		Pres. Ass.				
1- CIERI Paolo	<table border="1"><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		X	11- GUARRACINO Anna M.Rita	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
	X						
X							
2- CIERI Tommaso	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		12- MONTEBELLO Claudio	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
3- COCCIOLA Ilario	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		13- MUSA Franco	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
4- COLETTI Gianluca	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		14- PACE Nicola	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
5- D'ANCHINI Tommaso	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		15- PAOLUCCI Massimo	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
6- DE IURE Domenico	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		16- PICCINNO Alfonso Tommaso	<table border="1"><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		X
X							
	X						
7- DE LUTIIS Giuseppina	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		17- SCHIAZZA Anna Lisa	<table border="1"><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		X
X							
	X						
8- DI CAMPLI Roberto	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		18- SERAFINI Roberto	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
8- DI MARTINO Remo	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		19- TALONE Felice Giuseppe	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
9- D'OTTAVIO Vincenzo	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X		20- TUCCI Rosalia	<table border="1"><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	X	
X							
X							
Consiglieri assegnati	<table border="1"><tr><td>21</td></tr></table>	21	Consiglieri in carica	<table border="1"><tr><td>21</td></tr></table>	21		
21							
21							

Risultando in totale: presenti N° 18 e assenti N° 3 la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo RADOCCIA.

Il cons. Avv. Tommaso Cieri pone in discussione l'argomento in oggetto.

Oggetto esaminato quali punto n. 3 dell'o.d.g.

Inizio discussione: ore 18.15

Consiglieri intervenuti successivamente alla apertura della seduta: Paolucci Massimo (pres. 19).

Relazione sull'argomento il sindaco, come da resoconto allegato. Intervengono quindi i consiglieri Guarracino, Coletti, Serafini, che presenta un emendamento e di nuovo Guarracino, come da resoconto allegato. A questo punto il presidente, su richiesta dei presenti, dispone una sospensione della seduta, che si protrae dalle 18.30 alle 18.40.

Alla ripresa risultano presenti 16 consiglieri: Cieri T., Cocciola, Coletti, D'anchini, De Iure, De Lutiis, Di Campi, d'Ottavio, Guarracino, Montebello, Musa, Pace, Paolucci, Serafini, Talone e Tucci.

Interviene quindi il consigliere Guarracino, che presenta un emendamento, come da resoconto allegato.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti presentati con il seguente esito:

- Emendamento presentato dal consigliere Serafini: approvato all'unanimità dai presenti per alzata di mano;
- Emendamento presentato dalla consigliera Guarracino: approvato all'unanimità dai presenti per alzata di mano.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la vigente normativa in materia assegna ai Comuni i compiti di intervento atti a provenire il rischio di allontanamento dei minori da nucleo familiare di origine e la loro istituzionalizzazione dovuti a situazioni di disagio sociale ed economico;

DATO ATTO che detti interventi si attuano attraverso erogazioni di contributi atti a sostenere economicamente le famiglie monigenitoriali, quelle economicamente disagiate e le gestanti nubili;

CONSIDERATO che, anche in base alle recenti necessità, occorre dotarsi di apposito regolamento che individui i beneficiari e stabilisca le modalità di accesso agli interventi;

VISTO l'allegato regolamento predisposto dal settore competente con l'ausilio della Commissione Consiliare Speciale per gli Affari Sociali;

VISTO il parere favorevole reso dal dirigente il IV settore, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come risulta dalla allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sulla scorta degli emendamenti come sopra approvati;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1= Approvare l'allegato regolamento per la disciplina dei contributi a favore dei minori appartenenti a famiglie monogenitoriali, famiglie economicamente disagiate e gestanti nubili

2= Dare mandato al dirigente IV settore di provvedere agli adempimenti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare, così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° c., del TUEL approvato con D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE MOGENITORIALI, FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE E GESTANTI NUBILI

ART.1- Finalità e scopi

L'Amministrazione comunale di Ortona, in base al D.Ls. n.112 del 31/3/1998 e successiva L.R. n.11 del 3/3/99, ai fini dell'attuazione dei propri indirizzi di politica sociale, volti a prevenire il rischio d'allontanamento dei minori dal nucleo familiare d'origine e la loro istituzionalizzazione, interviene con contributi di carattere economico, con l'osservanza delle norme previste nei successivi articoli del presente regolamento. L'Erogazione economica va considerata anche quale strumento a disposizione degli operatori del Servizio per attuare interventi di sostegno alle famiglie e protezione dei minori.

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione di sussidi economici a madri o padri soli con figli minori, individuati come famiglie monogenitoriali, nonché a famiglie con minori in disagiate condizioni socioeconomiche.

Ai sensi del presente regolamento per famiglia si intende quella anagrafica.

ART.2- Soggetti ammissibili

Sono assistibili da parte del Comune:

- I minori, cittadini italiani, riconosciuti da un solo genitore, sino al 16° anno di età, residenti nel Comune di Ortona, la cui famiglia convivente non superi i limiti di reddito previsti dal presente Regolamento;
- Gestanti nubili, che si trovino in condizione di grave disagio sociale ed economico e/o inserite in un nucleo familiare con pari disagio;
- Minori che non abbiano superato il 6° anno di età le cui famiglie abbiano un reddito insufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della

vita, o il cosiddetto “minimo vitale” da calcolarsi secondo il Regolamento comunale concernente i criteri di accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore di persone indigenti.

- I cittadini comunitari ed extra comunitari sono assistibili da parte del Comune solo se residenti da almeno 10 anni e possono usufruire dei sussidi una volta ogni tre anni dovendo essi essere autosufficienti ai sensi della normativa vigente.

ART.3- Requisiti per l'erogazione

1. cittadinanza italiana;
2. gestanti stato civile nubile;
3. stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato;
4. alle madri vedove l'assistenza può essere concessa solo se il decesso del coniuge sia avvenuto 300 giorni prima della nascita del figlio;
5. condizione di genitore solo con figlio a carico che sia stato riconosciuto solo dallo stesso e sino al compimento del 16° anno di età;
6. residenza nel comune da almeno tre anni;
7. reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale.
8. assenza di contestuale godimento di altre forme di assistenza economica anche da parte di altri enti.

Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo di € **180,00** bimestrali, con decorrenza dalla data della richiesta e con validità annuale. Detto contributo sarà aumentato di € **20,00** per ogni figlio oltre il primo fino ad un massimo di € **240,00**.

ART.4- Ammissione all'assistenza minori

Per fruire delle prestazioni del presente regolamento, il richiedente, dovrà allegare al predisposto modulo di richiesta, la documentazione anche mediante autocertificazione, comprovante il luogo e la data di nascita, la propria residenza e quella del minore, il codice fiscale, la composizione del nucleo familiare anagrafico, l'esistenza in vita del minore.

Le gestanti nubili e i genitori soli dovranno dichiarare il proprio stato civile, di provvedere al mantenimento del minore e che lo stesso è stato riconosciuto solo dal richiedente.

Alla domanda vanno allegati l'estratto dell'atto di nascita, con l'indicazione della maternità o paternità del minore.

All'istanza così completa si dovrà allegare la certificazione ISEE comprovante il reddito.

La carenza, anche parziale, della documentazione di cui sopra, in sede di presentazione di istanza, dà luogo a specifica richiesta d'ufficio di integrazione entro il termine prefissato di 15 gg.; in caso di inadempimento la pratica verrà archiviata, previa comunicazione scritta all'interessato.

L'ufficio annualmente provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.

L'assistenza economica cessa comunque nei seguenti casi:

1. quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza che muta lo stato di indigenza;
2. quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
3. per emigrazione del richiedente;
4. quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;

5. al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
6. a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità e/o maternità del minore;
7. a seguito di ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti Pubblici.

I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica.

L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le madri sole, al verificarsi di parto, presuppone la presentazione di un certificato comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica dei requisiti.

Al pagamento per le gestanti si provvederà dietro presentazione di certificato medico specialistico attestante lo stato di gestazione.

ART.5- Istruttoria delle domande

Le richieste di contributo dovranno pervenire presso l'Ufficio Servizi Sociali territoriali che ne provvederà all'istruttoria.

A fronte di ogni richiesta è predisposta una relazione sociale con valutazione di merito dell'Assistente Sociale responsabile del caso, nella quale devono essere esplicitati gli elementi giustificativi dell'intervento, qualificati secondo i criteri rappresentati negli articoli precedenti.

Gli interventi sono convalidati e adottati con Determinazione del Dirigente del settore competente a seguito delle verifiche effettuate dall'Assistente Sociale responsabile del caso e sentita la Commissione Consigliare Speciale competente.

Per la valutazione della sussistenza dei presupposti l'A.S. può avvalersi all'uopo, di informazioni raccolte attraverso le Istituzioni e le Autorità presenti sul territorio.

In ogni momento, l'Amministrazione può disporre accertamenti e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto richiedente gli interventi disciplinati dal presente Regolamento. Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente anche accertamenti fiscali in ordine alle condizioni reddituali indicate dai richiedenti come da protocollo di intesa con la Guardia di Finanza.

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistono limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista di attesa; l'erogazione sarà effettuata dal momento della effettiva disponibilità da parte dell'Ente e non retroattiva.

ART.6- Modalità di presentazione della domanda

-L'interessato deve inoltrare, all'ufficio Protocollo del Comune, una domanda su apposito modello predisposto dal Servizio Sociale territoriale, entro e non oltre il 31/12 di ogni anno.

-Le richieste della gestanti nubili non vengono sottoposte a detto termine.

-Le domande pervenute nell'anno 2009 e non evase per mancanza di fondi, sono ritenute decadute.

-L'interessato potrà presentare istanza nei termini e nei modi del presente Regolamento.

-Le domande, solo per l'anno 2010, dovranno pervenire entro il 28.02.2010.

ART.7- Limiti di reddito per l'erogazione del sussidio

Per rientrare nel contributo previsto dal presente Regolamento, il richiedente dovrà presentare un **certificato ISEE** non superiore ad € **5956,60** cioè al "minimo vitale", aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT.

ART.8- Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento verrà applicato, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle Leggi e disposizioni vigenti in materia.